

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

COMUNE DI SUCCIVO (CE)
002683 16.04.14
CAT.....CLASS.....FASC.....

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

** 2014 **

n. 26 del 15/04/2014

Oggetto

Rilevazione della massa passiva: istanza Studio Legale Tamburino - NON AMMISSIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Dott.ssa Giulia Cianciulli



Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo

nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso diretto ai creditori, in data 28 ottobre 2012, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione prorogato di ulteriori 30 gg. così come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 24/12/2012 al fine di permettere "... **più ampia partecipazione possibile dei creditori dell'ente alla procedura concorsuale...**", le istanze in carta libera corredata da ogni documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

VISTO

- l'istanza presentata da Studio Legale Tamburrino in data 13/12/2012, acquisita al protocollo generale del Comune di Succivo al n. 9125, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di Euro 174.152,31 quale corrispettivo per attività legale;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredata dai provvedimenti di diniego;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

CONSIDERATO che:

- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- Alla luce della complessiva istruttoria effettuata dal responsabile del servizio interessato e da quanto allegato all'istanza, la pretesa non risulta suffragata da idonea documentazione;
- la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

COMUNE DI SUCCIVO

(C.A. INSERTA)



- 2) **Di includere** il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.
- 3) **Di notificare** all'istante la presente deliberazione, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 378/93.
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore ed al Responsabile economico-finanziario per opportuna conoscenza;
- 5) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione unanime, come sopra espresso in forma palese.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE

dott. Luigi Conucci

COMPONENTE

dott. Renato Penza

dott. Geraldo Bonacci